

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO

INDUSTRIALE DEL SANGRO

(VIA SAN NICOLA , N. 46 - 66043 C A SOLI (CH)

TEL. (0872) 981289 - 981471 - 981219 - FAX 981082 -

Codice Fiscale : 81001290691 Partita IVA 00308060698

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

TITOLO 1
NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE

ARTICOLO 1-

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

La direzione , la gestione e la sorveglianza del servizio di acquedotto e del servizio di distribuzione dell'acqua agli utenti, sono affidati , ai sensi delle vigenti leggi, al Consorzio A.S.I. Sangro - Aventino ed espletate in conformità di esse e del presente regolamento .-

ARTICOLO 2 -

VIGILANZA IGIENICO -SANITARIA

Le funzioni di vigilanza e di controllo igienico - sanitario sono svolte dai Presidi e servizi Sanitari per il controllo e la tutela dell'igiene ambientale , ai sensi della Legge 23/12/78 n. 833 .-

ARTICOLO 3-

DELL'ACQUA,

L'acqua distribuita nell'ambito dell'Area Industriale è :

- a- acqua industriale , trattata , non potabile ;
- b- acqua destinata esclusivamente ad uso potabile .

L'utente è tenuto a sue cura , spese e responsabilità a contrassegnare i punti di prelievo , sia prestabiliti che possibili , in modo da rendere edotto chiunque , circa la non potabilità dell'acqua distribuita con il sistema di cui ai commi a) e b) .

E' fatto obbligo alle industrie insediate di avvalersi dei servizi idrici consortili .

E' pertanto vietata l'utilizzazione di acque prelevate all'interno del lotto attraverso perforazioni del suolo , salvo specifiche autorizzazioni , per quanto di competenza del Consorzio e fino a quando quest'ultimo non si dichiari in grado di fornire il fabbisogno richiesto mediante la rete di distribuzione .

In applicazione di quanto sopra le ditte che attualmente utilizzano acque di pozzo devono comunicare i quantitativi prelevati per le conseguenti determinazioni del Consorzio .

Eccezionalmente ,in deroga a quanto sopra regolamentato ,previa richiesta dell'utente ed eventuale accoglimento da parte del Consorzio , potrà essere utilizzata acqua prelevata da pozzi nel rispetto di norme stabilite in apposita convenzione .

ARTICOLO 4 -

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

Le derivazioni di acqua vengono effettuate esclusivamente dalle condotte di distribuzione , poste di norma , ma non necessariamente , lungo i margini o nella sede delle principali strade consortili .

ARTICOLO 5-

SPECIE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di acqua sono effettuate , di norma ,a deflusso libero , misurato da apparecchi registratori .

Sono ammesse concessioni a forfait , con erogazione a bocca libera , solo bocche da incendio . Le concessioni si dividono in :

ordinarie

provvisorie

Esse vengono accordate solo sotto la osservanza delle norme del presente Regolamento e delle condizioni speciali che , di volta in volta , possono essere fissate nel contratto di utenza .

Di norma , le concessioni sono singole per ogni tipo di acqua .

A discrezione del Consorzio ed in funzione della destinazione dell'acqua , potranno essere . promiscue .

ARTICOLO 6

DIRITTO ALLA CONCESSIONE

Il Consorzio entro i limiti quantitativi dallo stesso riconosciuti disponibili , fa , a suo insindacabile giudizio e sempre che condizioni tecniche non ci si oppongano , concessioni per derivazioni di acqua .

I prelievi di acqua , all'infuori dalle bocche di erogazione , impiantate per regolari concessioni e dalle pubbliche fontanine, nei limiti prescritti dall'art.35 , sono vietati e considerati abusivi e in malafede anche agli effetti penali .

ARTICOLO 7

SCARICO DELLA ACQUE

La concessione d'acqua , per qualsiasi uso è subordinata ali' accertamento da parte dei Consorzi che sia assicurato a cura e spese dell'utente , il regolare smaltimento delle acque di rifiuto mediante allacciamento alla rete fognaria consortile o,in mancanza , con l'altro sistema ritenuto idoneo dalla competente autorità o dal Consorzio .

L'accertamento deve essere condotto sulla base delle leggi vigenti sulla salute pubblica e dalle disposizioni particolari emanate dal Consorzio in materia di scarichi .

TITOLO II

CONCESSIONI

1° NORME GENERALI

ARTICOLO 8

DURATA DELLA CONCESSIONE

Le concessioni ordinarie hanno , di norma , durata biennale .

Esse possono avere inizio in qualsiasi giorno, stabilendosi la prima scadenza contrattuale al 31 dicembre dell'anno in cui si è dato luogo alla concessione .

ARTICOLO 9,

MODALITA' PER LA DISDETTA

Gli utenti che non intendano rinnovare la concessione , almeno tre mesi prima della scadenza , e cioè entro il 30 settembre , devono darne comunicazione scritta motivata al Consorzio .

In mancanza di disdetta , la concessione si intende rinnovata per un altro periodo uguale a quello fissato nell'atto preesistente , ed alle stesse condizioni , e così successivamente , fatte salve le facoltà del Consorzio di cui ali' art.32 del presente Regolamento .

ARTICOLO 10

Le concessioni di acqua sono fatte , di nonna , ai proprietari , enfiteuti ed usufruttuari degli immobili industriali .

Possono essere fatte anche agli affittuari con il consenso del proprietario e purché la durata della concessione non ecceda i limiti della locazione .

ARTICOLO. 11

La concessione è sempre cumulativa per l'opificio industriale e sue pertinenze , unitariamente considerata , sia che esso appartenga in proprietà ad un solo soggetto o , a titolo di comunione , a più soggetti , sia che esso infine costituisca unità patrimoniale nei riguardi della costruzione ed unità tecnica nei confronti delle lavorazioni industriali .

Nel caso di comunione , a qualsiasi titolo , il Consorzio fa luogo ad unica concessione a fronte della assunzione di responsabilità in solido tra i soggetti nei confronti del Consorzio .

In generale le concessioni sono tante quanti sono gli usi dell'acqua , applicando a ciascuno la corrispondente tariffa .

ARTICOLO 12

Nel caso di concessione unica per più immobili locati l'utente ha la facoltà di ripartire l'acqua tra i locatori , con le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente , ed esigerne il pagamento , in proporzione del singolo consumo , per un importo comunque non superiore al corrispettivo pagato al Consorzio .

ARTICOLO 13

SERVIZIO DI FORNITURA - AREE CANALIZZATE

La fornitura di acqua avviene attraverso le reti di distribuzione e le derivazioni eseguite secondo i progetti approvati dal Consorzio , nella sua qualità di concessionario o di Ente appaltante .

Nelle aree servite dalle condotte e derivazioni , di cui al precedente comma , il Consorzio fa concessioni , esigendo dai richiedenti , ove occorra , contributi nelle spese , eventualmente sostenute , per la costruzione delle canalizzazioni come ampliamento di rete .

ARTICOLO 14

AREE NON SERVITE L SPETTANZA DEI LAVORI

Tutte le spese , per opere , espropri e servitù e inerenti derivazioni (allacci e diramazioni) nelle aree non servite da reti di distribuzione e comunque necessarie per la fornitura all'utente , sono a carico di quest'ultimo .

Sono invece di esclusiva competenza consortile :

l'esecuzione delle opere di presa , dei relativi manufatti sulle condotte principali di distribuzione, dell'intera derivazione fino all'ingresso della proprietà privata , alle quali il Consorzio provvede direttamente o a mezzo di installatori autorizzati,

le procedure concernenti gli espropri e le servitù .

Le spese relative ai lavori , espropri e servitù saranno corrisposte secondo le modalità di cui agli artt. 21 e 22 .

ARTICOLO 15

PROPRIETA' PELLE DIRAMAZIONI

Le opere di presa ed i relativi manufatti le condotte di derivazione , anche se costruiti a totale carico degli utenti , per la parte ricadente su suolo consortile , sono di proprietà del Consorzio , restando all'utente il diritto d'uso , Il Consorzio ha la facoltà di eseguire sulle derivazioni di cui al 1° comma , ma comunque prima dell'apparecchio misuratore derivazioni anche a favore di altri utenti .

ARTICOLO 16

MANUTENZIONE DELLE DERIVAZIONI

Tutte le verifiche manovre , riparazioni e manutenzioni occorrenti alle derivazioni , dalla opera di presa fino all'ingresso nella proprietà privata , spettante al Consorzio e sono vietate agli utenti o a chiunque altro , sotto pena del pagamento dei danni e delle eventuali azioni penali .

La spesa relativa è a carico degli utenti e per la sua determinazione si procede in conformità dell'art. 21 5° comma .

ARTICOLO 17

CONDOTTE PREMENTI EDI ADDIZIONE AI SERBATOI

E' esclusa , di norma , la possibilità di concessioni con derivazioni dalle condotte destinate alla alimentazione di serbatoio

Ad esse si può dar luogo soltanto quando concorrono particolari circostanze , a giudizio insindacabile del Consorzio e sotto la osservanza di particolari prescrizioni dallo stesso emanate .

ARTICOLO 18

DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione , redatta in conformità di apposito modello rilasciato dal Consorzio , sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante , dovrà contenere :

- denominazione dell'opificio industriale ;
- cognome , nome e residenza del richiedente ;
- qualifica di quest'ultimo con la precisazione se lo stesso è proprietario , enfiteuta o affittuario dell'immobile per il quale viene fatta richiesta di concessione ;
- dichiarazione di avere preso esatta e puntuale conoscenza di tutte le condizioni ;
- progetto esecutivo delle opere di allaccio , derivazione ed accessori .

La qualità di proprietario enfiteuta o affittuario dovrà essere provata da titolo legale , idoneo a giudizio insindacabile del Consorzio .

Alla domanda , inoltre , dovrà essere allegata ricevuta del versamento alla tesoreria consortile , con specificazione della causale , della tassa fissata nel tariffario protempore vigente , a titolo di concorso nella spesa di istruttoria .

L'importo di cui al precedente comma assume efficacia , perché l'utente possa ottenere la concessione per un periodo di sei mesi .

Decorso tale termine , se la concessione non avrà luogo per determinazione del Consorzio , si procederà a restituzione dello stesso richiedente

Per gli affittuari dichiarazione in calce del proprietario .

Per le aziende a proprietà societaria te procedure saranno svolte da funzionari incaricati e la domanda sarà firmata dal legale rappresentante .

ARTICOLO 19

DIRITTO DI RIFIUTO

Il Consorzio , previo accertamento tecnico , ha la facoltà insindacabile di accogliere e respingere la domanda di concessione e di subordinare l'accoglimento a modifiche e prescrizioni sul progetto di sua espressa determinazione .

ARTICOLO 20

SPOSTAMENTI DI PRECEDENTI DERIVAZIONI

Ogni spostamento o modifica di derivazioni , relativi a preesistenti concessioni saranno eseguiti , dietro richiesta dal Consorzio ed a spese dell'utente .

ARTICOLO 21

PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE

Accertata la possibilità tecnica della concessione , il Consorzio comunica al richiedente la specifica della spesa preventiva, necessaria per la concessione , comprensiva degli eventuali contributi di cui all'art.13 , delle somme per depositi cauzionali e comunque dovute ai sensi del presente Regolamento , ed infine dell'importo per lavori espropri e servitù di cui all'art.14 , 2° comma .

Il preventivo dei lavori sarà redatto sulla base dei prezzi vigenti per i trasporti , noli materiali e mano d'opera , con l'aumento percentuale del 10% , a titolo di rimborso per spese generali .

La specifica sottoscritta dal richiedente per accettazione , sarà restituita al Consorzio

ARTICOLO 22

SPESE A CONSUNTIVO

Per ottenere la concessione il richiedente dovrà provvedere al versamento , presso la Tesoreria consortile , di tutte le somme di cui ai precedenti commi.

In tutti i casi in cui il Consorzio esegua lavori a carico dell'utente , l'accertamento dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati , viene effettuata a consuntivo con redazione di verbale , sottoscritto dall'utente per accettazione.

Nel caso che questo venga rifiutato si procederà a collaudo , ai sensi delle vigenti leggi sulle opere pubbliche e , ove il rifiuto si ravvisi ingiustificato , le spese relative a quest'ultimo verranno addebitate all'utente .

Esauriti tutti i precedenti adempimenti , previa stipula del contratto di utenza , si darà inizio alla fornitura .

ARTICOLO 23

SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti il contratto ed il suo rinnovo , sono a carico degli utenti .

ARTICOLO 24

Spetta al Comitato Direttivo del Consorzio , e su delega , al Presidente assumere le determinazioni relative alla concessione di derivare acqua ai prezzi unitari di fornitura , per qualsiasi uso ed all'aumento dell'impegnativo contrattuale di cui all'art.26.

Spetta altresì , al Comitato direttivo e , su delega al Presidente , procedere alla revoca della concessione nei casi previsti dal presente regolamento , alla riduzione dell'impegnativo contrattuale ed alla risoluzione del contratto di utenza.

ARTICOLO 25.

CARATTERISTICHE DELLA DERIVAZIONE E DEGLI APPARECCHI MISURATORI

Spetta esclusivamente al Consorzio , stabilire il tipo e il diametro della spesa , le caratteristiche del contatore in relazione all'impegnativo contrattuale bimestrale nonchè il luogo per la derivazione della presa per il collegamento dell'apparecchio misuratore .

Per ogni derivazione e prima di qualsiasi apparecchio misuratore è applicata dal Consorzio , a spese dell'utente , una saracinesca di linea , le cui manovre di qualsiasi specie e natura , sono competenza esclusiva degli addetti consortili .

IMPEGNATIVO MINIMO CONTRATTUALE

L'utente assume contrattualmente l'obbligo di usare trimestralmente , e per tutta la durata della concessione , un minimo volume di acqua che dicesi impegnativo contrattuale , e di corrispondere al Consorzio , anche in caso di non uso , il canone nella misura e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento .

Il non uso dell'acqua non esime l'utente dal pagamento del canone trimestrale in abbonamento per l'impegnativo contrattuale fino al termine della concessione , salvo sempre ogni maggiore somma che fosse eventualmente dovuta al Consorzio .

L'impegnativo contrattuale non può essere ridotto per fatto dell'utente durante la concessione salvo in caso di fatti eccezionali da vagliarsi a giudizio insindacabile del Consorzio .

Può , invece l'utente , nel corso della concessione , chiedere l'aumento dell'impegnativo contrattuale .

Ad esso l'utente acquisisce diritto pregia concessione e stipula di nuovo contratto di utenza .

ARTICOLO 27

CONTRATTO DI UTENZA : Successione e risoluzione , recesso unilaterale del Consorzio .

In caso di successione a titolo universale e particolare nel diritto di proprietà dell'opificio , e se sia per atto tra vivi che per causa di morte , è ammessa la successione , allo stesso titolo , nel contratto di utenza solo se :

1) l'utente e i suoi successori diano comunicazione al Consorzio , del fatto e dell'atto che ha dato causa alla successione , nel termine di trenta giorni dal suo verificarsi

2) il successore e i successori assumono espressamente , e per iscritto , tutte le obbligazioni del loro dante causa riveniente dal presente regolamento e dal contratto di utenza .

La successione nel contratto di utenza decorrerà dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui vengano compiuti gli adempimenti di cui al n.2 , ed i relativi canoni , per tutta la durata della concessione , saranno pagati dal nuovo utente al Consorzio .

In mancanza , il Consorzio procede immediatamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua ed alla revoca della concessione ai sensi del n. 8 dell'art. 32 del presente regolamento .

ARTICOLO 28

GARANZIA PER LE CONCESSIONI A NON PROPRIETARI

Le concessioni a non proprietari dell'edificio industriale potranno essere fatte previa costituzione presso la tesoreria consortile di un deposito cauzionale , stabilito dal Consorzio e di entità mai superiore a due annualità del canone .

ARTICOLO 29

IMPEGNI CONSORTILI DI FORNITURA

Gli impegni del Consorzio circa la fornitura del minimo contrattuale di acqua in concessione si riferiscono alle condotte a valle dell' apparecchio misuratore e non ad altra bocca qualsiasi dell'impianto interno .

Il Consorzio ha il diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua ,oltre che nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento ,anche quando occorra per estinzione di incendi , senza essere tenuto alla corresponsione di indennizzi di sorta , salvo il rimborso spettante a termine dei commi successivi .

In tutti i casi in cui vi siano interruzioni nel servizio di distribuzione dell'acqua o vi sia diminuzione di pressione delle condotte ,cause le une e le altre da forza maggiore o dalla necessità di dover provvedere a riparazioni o a lavori di manutenzione alle opere dell'acquedotto , nessun indennizzo o risarcimento spetta all'utente .

Se la mancanza di acqua si protrae per più di tre giorni consecutivi , il Consorzio sempre che l'utente ne faccia richiesta entro dieci giorni dall'inizio dell'interruzione rimborserà , limitatamente al periodo di tempo successivo ai 5 giorni iniziali , il canone corrispondente alla sua quantità minima giornaliera di acqua concessa e non usata .

Per l'acqua potabile è fatto obbligo di tenere un serbatoio di capacità pari all'erogazione minima impegnata per 48 ore .

Il rimborso ha luogo alla fine del trimestre solare in cui vengono effettuati i conteggi per il consumo in eccedenza ,solo se la quantità di acqua effettivamente usata sia inferiore all'impegnativo contrattuale In ogni caso , la temporanea interruzione dell'erogazione dell'acqua non esime in alcun modo l'utente dall'obbligo del pagamento del canone in abbonamento .

Per gli impianti a contatore per gli usi diversi da quello potabile il Consorzio ha la facoltà di inserire nella diramazione un rubinetto limitatore in maniera che l'erogazione , non superi quella contrattuale , eccezione fatta per i grossi utenti impegnati in lavorazioni per le quali deve essere assicurata la disponibilità della fornitura nei casi di emergenza .

ARTICOLO 30

RISOLUZIONE DI DIRITTO DALLE CONCESSIONI

Le concessioni si risolvono di diritto , convenendosi al riguardo la clausola risolutiva espressa :

nel caso di cessazione dall'esercizio dell'attività industriale , di cessione delle stesse o dell'industria , anche se conseguenti a fallimento , concordato preventivo , liquidazione coatta amministrativa ;
- nel caso di demolizione o distruzione degli immobili o di dichiarata inagibilità degli stessi da parte dell'autorità competente .

Sono salvi , in ogni caso , i diritti del Consorzio per la riscossione di eventuali crediti maturati .

ARTICOLO 31

RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente è responsabile nei confronti del Consorzio dei danni provocati da qualsiasi causa agli apparecchi ed alle opere costituenti l'impianto e la derivazione .

Sono sempre a carico delle stesse le spese per riparazioni e sostituzioni ai sensi del 2° comma dell'articolo 26 .

L'utente è tenuto , inoltre , a dare immediata comunicazione al Consorzio di qualunque guasto alle condotte ed agli apparecchi , di irregolarità nell'erogazione e di qualsiasi altro eventuale inconveniente .

ARTICOLO 32

REVOCA DELLE CONCESSIONI

Il Consorzio ha sempre la potestà di revocare in ogni tempo la concessione e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 del c.c., di recedere unilateralmente dal contratto di utenza con la conseguente immediata chiusura della bocca di erogazione dell'acqua ,senza che sia necessaria alcun preventivo atto di diffida o di messa in mora dell'utente quando :

- 1) l'acqua sia destinata ad un diverso uso da quello per il quale fu concesso ;
- 2) l'acqua non sia prelevata dalla bocca di erogazione ;
- 3) siano manomesse le condutture della derivazione ;
- 4) siano manomessi o contraffatti i sigilli dell'apparecchio misuratore o sia comunque posta in essere attività diretta ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore e delle sue parti interne;
- 5) siano fatte arbitrarie derivazioni che erogano acqua al di fuori delle necessità aziendali , sia pure con attacchi amovibili , ancorché fatte dopo l'apparecchio misuratore ;
- 6) L'impianto interno venga esteso , per qualsiasi causa o motivo al di fuori del confine della proprietà dell'utente , pur se nei limiti dell'impegnativo contrattuale ;
- 7) l'acqua venga ceduta a terzi con o senza corrispettivo di sorta ;
- 8) la sospensione dell'erogazione dell'acqua , in tutti i casi sia stata applicata dal Consorzio quale sanzione nei confronti dell'utente a norma del presente Regolamento , si protragga per 30 giorni

In tutti i casi previsti nel presente articolo l'utente , a titolo di penale irriducibile dal Magistrato è ugualmente tenuto al pagamento in unica soluzione del canone in abbonamento per tutta la durata della concessione , salvo sempre ogni maggiore somma che fosse dovuta e senza pregiudizio per l'esercizio di ogni altra azione , sia civile che penale , per conseguire l'integrale risarcimento del danno .

2° NORME SPECIALI

A) FONTANINE PUBBLICHE ED ALTRI IMPIANTI PER USI PUBBLICI

ARTICOLO 33

Sono impianti per uso pubblico :

- a) le fontanine pubbliche ,nei limiti che saranno stabiliti dal Consorzio ;
- b) le bocche per innaffiamento di strada e giardini pubblici (idranti) ;
- c) gli impianti destinati a lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi .

ARTICOLO 34

E' vietato attingere dagli impianti di cui al precedente articolo per gli usi diversi da quelli specificatamente indicati nell'articolo stesso .

In caso di prelievi abusivi si procederà a termine di legge e del presente Regolamento .

ARTICOLO 35

E' permesso di attingere acqua alle pubbliche fontanine nei limiti dei bisogni per uso potabile . E' peraltro vietato :

attingere e trasportare acqua dalle fontanine con mezzi di capacità superiore ai litri 50 (cinquanta); applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione dell'acqua (canali a scorrimento continuo o tubi volanti) ;
attingere acqua mediante canali tubi ed altri mezzi per condurla in locali privati pozzi , cisterne, nonchè in botti con o senza carro ;
modificare o alterare il getto intermittente delle fontanine allo scopo di attingere acqua in maggiore misura per destinarla ad usi diversi dal potabile .

B) USO POTABILE

ARTICOLO 36

Sono concessioni di acqua per uso potabile quelle relative a derivazioni da acquedotti che erogano acqua potabile da non destinarsi ad altri usi .

ARTICOLO 37

IMPEGNATIVO CONTRATTUALE

L'impegnativo contrattuale per le concessioni per uso potabile , deve essere proporzionato all'importanza della utenza e mai inferiore a me. 5 al trimestre per ogni addetto dichiarato nella convenzione con un minimo di mc. 501 trimestre .

ARTICOLO 38

Il Consorzio si riserva la facoltà di variare di ufficio , anche in corso di contratto , il minimo garantito , quando esso non sia proporzionato alla importanza dell'utenza servita .

C USO INDUSTRIALE

ARTICOLO 39

Sono concessioni di acqua industriale quelle relative a derivazioni da acquedotti che erogano acqua non destinata ad usi potabili .

ARTICOLO 40

L'impegnativo contrattuale per le concessioni di acqua industriale deve essere proporzionale all'importanza dell'utenza determinata come segue :

A) PICCOLE UTENZE

sono quelle che non superano un prelievo di me. 25/ di - quantitativo minimo contrattuale per la determinazione del canone trimestrale mc.500/ trimestre .

MEDIE UTENZE

sono quelle che effettuano un prelievo superiore a me. 25/di e non superiore a me.200/di - quantitativo minimo contrattuale per la determinazione del canone trimestrale mc. 2.000/ trimestre;

C) GRANDI UTENZE

Sono quelle che effettuano un prelievo superiore a mc.200/di .

Il quantitativo minimo contrattuale viene stabilito di volta in volta in sede di contratto in base alla richiesta di impegno di consumo minimo trimestrale che moltiplicato per la tariffa unitaria riferita al canone , forma il canone trimestrale .

Se il consumo effettivo scende al disotto di mc.18.000 per trimestre viene applicata d'ufficio la tariffazione relativa alla media utenza di cui al precedente punto B) .

ARTICOLO 41

Il Consorzio si riserva la facoltà di variare , anche in corso di contratto il minimo contrattuale quando esso non risulti proporzionale all'importanza dell'utenza servita .

D) USI SPECIALI

ARTICOLO 42

CONCESSIONI PER USO PROMISCUO

Il Consorzio potrà. fare concessioni di acqua per uso promiscuo a piccole aziende industriali e di servizio ,quando queste ne facciano richiesta .

Per dette concessioni valgono tutte le nonne che regolano quelle ordinarie .

ARTICOLO 43

CONCESSIONI PER BOCCHE ANTINCENDIO

La concessione di derivare acqua per bocche da incendio è regolata da tutte le norme e dispizioni precedenti se ed in quanto non siano derogate dalle nonne seguenti e con queste incompatibili .

ARTICOLO 44

Le derivazioni per bocche da incendio all'esterno ed all'interno degli opifici industriali sono isolate da attacco diretto sulla condotta principale e sono indipendenti da qualsiasi altra diramazione Spetta sempre ed esclusivamente al Consorzio provvedere , a spese dell'utente , alla costruzione del manufatto di presa sulla condotta principale e di distribuzione fino al giunto posto immediatamente dopo il pozzetto di presa .

La costruzione della condotta di derivazione dal giunto predisposto dal Consorzio è fatta a cura e spese dell'utente .

E' tassativamente vietato applicare sulla condotta di derivazione per bocca da incendio organi di intercettazione od altre apparecchiature che possano ridurre il flusso dell'acqua e collegare alla condotta

di derivazione qualsiasi altro diametro e per qualsiasi uso .

ARTICOLO 45

Alla domanda di cui all'art.18 deve essere allegato il progetto esecutivo delle derivazioni per bocche antincendio da installare all'interno dell'opificio industriale , regolarmente approvato dai Vigili del Fuoco ,

L'acqua é concessa a deflusso libero , senza limitazioni e senza misura , ed è destinata esclusivamente ad estinzioni incendi .

Tutte le bocche da incendio vengono sigillate dagli agenti del Consorzio e l'utente potrà rompere il sigillo solo ed esclusivamente in caso di incendio .

Terminato lo stato di necessità il responsabile dell'azienda invia tempestivamente una comunicazione al Consorzio descrivendo brevissimamente l'evento e chiedere la riapposizione dei sigilli .

ARTICOLO 46

I compiti affidati al Consorzio dall'art. I6 del presente regolamento si intendono estesi fino al limite della proprietà privata nel caso di bocche da incendio installate all'interno della proprietà , fino alla bocca di erogazione , compresa , quando questa risulti impiantata all'esterno della proprietà .

ARTICOLO 47

Le bocche di presa antincendio , installate a cura e spese dell'utente , secondo le norme di prevenzione incendi sono esenti da qualsiasi onere finanziarie e dovranno essere accuratamente sigillate dal personale del Consorzio -Ogni uso non giustificato ad insindacabile giudizio del Consorzio sarà considerato abuso e punito con una multa stabilita nel tariffario , fatta salva ogni eventuale azione penale .

ARTICOLO 48

L'utente , in caso di uso della bocca da incendio , deve dare comunicazione scritta , entro le ventiquattrre successive , al Consorzio al fine di consentirgli di sigillare nuovamente ogni singola bocca da incendio .

Oltre che nel caso di uso in occasione di incendi , l'utente ha la facoltà di chiedere al Consorzio verifiche periodiche allo scopo di accertare il regolare funzionamento delle bocche da incendio '.

Tali verifiche sono eseguite solo da personale del Consorzio con l'utente o con la persona che la rappresenti .

L'utente deve corrispondere anticipatamente al Consorzio un diritto fisso di £. 10.000 per ogni bocca da incendio da verificare .

ARTICOLO 49

Il deposito dì cui all'art.47 sarà incamerato a titolo dì penale irriducibile dal magistrato in tutti i casi in cui , non per causa di incendio , venga rotto e manomesso il sigillo apposto dal Consorzio o non venga dato l'avviso prescritto nel precedente articolo , salvo sempre l'esercizio di ogni altra azione .

Qualora l'utente , per qualsiasi causa , usi l'acqua non per estinzione di incendi , il Consorzio , oltre alle sanzioni di cui al comma precedente , applicherà un supplemento di canone pari al triplo di quello stabilito per l'uso dell'acqua in eccedenza , proporzionato al maggior consumo insindacabilmente accertato dal Consorzio medesimo .

ARTICOLO 50

Il Consorzio non può in alcun modo garantire una pressione ,allo attacco della condotta principale , superiore a 2 atmosfere circa .

Il Consorzio non assume altresì alcuna responsabilità in ordine all'eventuale difettoso e mancato funzionamento delle bocche da incendio allorchè dovessero essere adoperate,ancorchè dipendenti da guasti o da lavori di manutenzione alle opere dell'acquedotto consortile , da mancanza di elettricità gli impianti di sollevamento , sciopero del personale o da qualsiasi altra causa .

E) CONCESSIONI PROVVISORIE

NATURA DELLE CONCESSIONI PROVVISORIE

ARTICOLO 51

Sono considerate provvisorie :

- a) le concessioni con durata inferiore a quella indicata dall'art. 8 ;
- b) le concessioni in via temporanea , in deroga alle disposizioni particolari del presente Regolamento ;
- e) le concessioni inerenti derivazioni praticate a monte dei contatori di impianti preesistenti , quando non fosse possibile , per ragioni contingenti , la presa diretta dalle condotte stradali ,a giudizio insindacabile del Consorzio ;
- d) le concessioni d'acqua prelevata da condotte di altre amministrazioni , o di Enti pubblici o privati, con il consumo degli stessi e del Consorzio , e distribuita da quest'ultimo . e) le concessioni inerenti prelevamenti occasionali od isolati .

ARTICOLO 52

Le norme che regolano la costruzione degli impianti per concessioni provvisorie e le concessioni stesse , sono quelle previste dal presente Regolamento per gli impianti e le concessioni ordinarie , salvo per quanto attiene alla durata . La tassa di cui all'art. 18 non è dovuta per le richieste di acqua di cui alla lettera e) dell'art.5I allorquando i prelevamenti devono effettuarsi da impianti esistenti

ARTICOLO 53

Il prezzo unitario di fornitura per le concessioni provvisorie , tanto per il canone quanto per le eccedenze oltre gli impegnativi contrattuali , è stabilito su delibera del Comitato Direttivo .

Ai fini dell'ottenimento della concessione il richiedente dovrà versare anticipatamente ,l'importo dell'intero canone dovuto per tutta la durata della concessione .

il pagamento delle eccedenze rispetto all'impegnativo contrattuale è regolato dalle stesse norme in vigore per le concessioni ordinarie

CONCESSIONI STAGIONALI

ARTICOLO 54,

Per le industrie a carattere stagionale l'utente ha la facoltà di fissare nel contratto di utenza impegnativi semestrali di consumo in corrispondenza ai periodi di maggiore o minore attività dell'industria .

ARTICOLO 55

Per tutte le concessioni provvisorie è riservata al Consorzio la facoltà di subordinare le stesse ad altre condizioni e garanzie da vagliarsi caso per caso .

TITOLO III

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCEDENZE - MODI DI PAGAMENTO - APPARECCHI DI MISURA -

VERIFICHE E CONTROLLI.

ARTICOLO 56

MISURA E PAGAMENTO DELL'ACQUA

L'acqua concessa a deflusso libero misurata dal contatore o venturimetro è pagata in ragione del consumo indicato dal contatore , fermo restando , in ogni caso , l'obbligo del pagamento per l'impegnativo minimo stabilito nel contratto di utenza

ARTICOLO 57

ECCEDENZE

La quantità di acqua consumata in eccedenza all'impegnativo contrattuale è determinata dalla differenza tra il consumo indicato dal contatore e l'impegnativo minimo in concessione.

- relativa al trimestre solare , per le concessioni di acqua di cui al punto b) dell'art.3 e per quelle promiscue
- relativo all'anno solare per le concessioni di acqua di cui ai punti a) e e) dell'articolo citato .

La quantità di acqua consumata in meno di quella stabilita nell'atto di concessione per un trimestre (acqua potabile ad uso promiscuo) o per un anno (acqua per uso inistriale) non può mai essere compensata con quella consumata in più negli altri trimestri o negli-altri anni .

Per ogni singola concessione , l'utente assume l'obbligo del minimo trimestrale o annuale , stabilito nell'atto di concessione e da pagarsi in ogni caso secondo la tariffa base per la formazione del canone minimo , sia per l'acqua potabile che industriale , che sarà applicata altresì ai consumi eccedenti qualora il volume di tali eccedenze non superi il 15 % (quindici per cento) del quantitativo impegnato . Sui consumi eccedenti la detta quota del 15 % sarà applicata la tariffa maggiorata prevista dal vigente tariffario per i superconsumi di acqua potabile e industriale .

Per le aziende che a causa del loro particolare processo produttivo non possono utilizzare l'acqua industriale fornita dal Consorzio, dovendo ricorrere all'utilizzo di acqua potabile anche per uso produttivo, la determinazione della quantità di acqua consumata in eccedenza all'impegnativo contrattuale verrà effettuata in relazione all'anno solare, così come avviene per le concessioni di acqua

industriale, previa apposita richiesta dell'azienda interessata che dovrà essere approvata dal Consorzio.

ARTICOLO 58

L'importo del canone in abbonamento per la concessione di acqua deve essere trimestrhnente pagato , o effettivamente accreditato , presso il Cassiere del Consorzio nel termine perentorio ed essenziale di giorni 60 decorrenti dalla data di emissione fattura .

L'importo del canone relativo ai maggiori consumi , su base trimestrale per l'acqua potabile e l'uso promiscuo su base annuale per l'industriale , ed ogni altra somma che , a qualsiasi titolo fosse dovuta al Consorzio in dipendenza del presente Regolamento , deve essere pagato , o effettivamente accreditato , presso il Cassiere del Consorzio nel termine perentorio ed essenziale di giorni 60 decorrenti dalla data delle relative fatture o richieste di pagamento da parte del Consorzio .

La quietanza rilasciata dal Cassiere del Consorzio costituisce la unica prova circa la data dell'avvenuto pagamento ed ha piena efficacia liberatoria per l'utente limitatamente alle somme pagate .

Il pagamento delle somme dovute non può essere sospeso o ritardato anche in caso di reclamo o di contestazione giudiziaria dell'utente .

Scaduto il termine fissato dai primi due commi del presente articolo , l'utente è costituito in mora a tutti gli effetti di legge senza che occorra alcun preventivo atto di diffida o di messa in mora da parte del Consorzio .

La morosità dà inoltre diritto al Consorzio di sospendere la somministrazione dell'acqua , senza preavviso e senza che tale sospensione possa comunque esonerare l'utente dall'obbligo dei pagamenti fino alla scadenza dell'abbonamento , salvo i casi di rescissione di cui all'articolo 79 .

L'utente moroso non potrà mai pretendere risarcimento di danni per la sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione l'abbonato moroso pagherà oltre la somma per arretrati , penalità ed interessi di mora,le altre spese che il Consorzio sopporterà per la rimessa in servizio dell'impianto nonchè le tasse ed i diritti per la sospensione e la riattivazione della concessione, nella misura stabilita dal vigente tariffario .

ARTICOLO 59

RITARDO DEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nei pagamenti , dovuti a qualsiasi titolo , gli utenti sono tenuti , oltre che al pagamento dovuto , a corrispondere al Consorzio , gli interessi di mora , pari al tasso legale, quando il ritardo è compreso nei novanta giorni successivi alla data di scadenza di cui al precedente art.58. Per gli ulteriori ritardi dovranno essere corrisposti gli interessi di mora calcolati con il tasso pari al prime rate medio del sistema bancario così come rilevato dall'Associazione Bancaria Italiana nel periodo di riferimento ,maggiorato di due punti .

ARTICOLO 60

POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Per ogni derivazione è apposto un solo apparecchio misuratore . Spetta sempre ed esclusivamente al

Consorzio:

- 1) stabilire il tipo e le caratteristiche degli apparecchi di misura anche nel caso di loro sostituzione , in relazione al consumo minimo giornaliero impegnato ;
- 2) procedere alla installazione degli apparecchi misuratori nonchè alla loro rimozione o sostituzione ogni qualvolta lo ritenga opportuno , senza obbligo di preavviso e senza giustificazione alcuna . Essi sono collocati in una nicchia o pozzetto , la cui ubicazione è scelta dal Consorzio , per mezzo di un suo addetto , e debbono essere convenientemente protetti dal gelo e da eventuali manomissioni . Il Consorzio ha sempre la facoltà di spostare , a spese dell'utente , gli apparecchi misuratori in tutti i casi in cui , per modifiche dell'ambiente esterno , essi vengano a trovarsi in posizione poco adatta alle periodiche verifiche ed alla loro buona conservazione . Il pozzetto a nicchia è coperto da idoneo chiusino stradale ed è dotato di apposita scala di accesso . Se vi sia serratura , una delle chiavi è consegnata all'utente .

Gli apparecchi misuratori sono forniti e posti in opera dal Consorzio a spese dell'utente .

ARTICOLO 61

L'utente , ai sensi e per gli effetti dell'art.1587 c.c. , è custode dell'apparecchio misuratore , ovunque posto , ed è direttamente responsabile verso il Consorzio della sua integrità e della sua buona conservazione ai sensi del presente regolamento .

All'atto della installazione , della rimozione o sostituzione degli apparecchi di misura sono redatti , su appositi moduli,i relativi verbali in triplice copia , una delle quali è consegnata all'utente .

I verbali di cui al comma precedente debbono essere sempre sottoscritti dagli agenti del Consorzio e dall'utente o da un suo incaricato.

Ove questi sia assente i verbali sono firmati da due testimoni .

Nei verbali deve sempre indicarsi il tipo , il calibro , il numero del contatore e la lettura della posizione degli indici,e,se del caso , il motivo della rimozione o sostituzione e le altre eventuali irregolarità riscontrate

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di un apposito sigillo metallico apposto dal Consorzio in modo da impedire ogni alterazione o manomissione delle sue parti interne .

La manomissione , l'alterazione o la violazione dei sigilli e qualunque altra attività diretta ad alterare il regolare funzionamento degli apparecchi misuratori e delle loro parti interne , da chiunque effettuata , ed anche da terzi , dà luogo alla immediata revoca della concessione .

ARTICOLO 62

L'utente deve provvedere che siano riparati dal gelo o dalle manomissioni gli apparecchi di misura , la tubazione di presa e gli accessori , essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa .

Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio affinchè questi possa provvedere

ARTICOLO 63

Il volume di acqua usata dall'utente è rilevato mediante lettura della posizione degli indici dell'apparecchio misuratore dagli agenti del Consorzio qualche giorno prima o qualche giorno dopo la scadenza di ogni trimestre solare .

Il Consorzio ha sempre la facoltà di eseguire rilevazioni e verifiche a più brevi periodi e di procedere ad accertamenti quando lo ritenga opportuno .

L'agente incaricato della lettura del contatore consegnerà all'utente , od a persona dallo stesso designata, un modulo con la indicazione della data della lettura del contatore e della quantità di acqua usata dell'utente .

ARTICOLO 64

Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore od irregolari le operazioni compiute dagli agenti del Consorzio , questo , su richiesta scritta dell'utente , dispone le opportune verifiche e gli accertamenti del caso .

L'utente è tenuto ad indicare specificatamente i motivi in base ai quali ritenga erronee le indicazioni del contatore nonchè le eventuali irregolarità compiute dagli agenti del Consorzio .

Se il Consorzio accerta la sussistenza di quanto esposto dall'utente , le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Consorzio medesimo che dispone , altresì , il rimborso di eventuali somme erroneamente pagate dall'utente .

Ove dagli accertamenti e verifiche risulti , invece , la regolarità delle operazioni compiute dagli agenti del Consorzio e l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del S% in più o in meno , a deflusso normale , tutte le spese relative sono a carico dell'utente .

ARTICOLO 65

Quando , all'atto della lettura del contatore od anche in un periodo intermedio tra l'una e l'altra rilevazione , si riscontri irregolarità nel funzionamento del contatore , il consumo di acqua , a far tempo dalla precedente lettura e fino alla sostituzione dell'apparecchio misuratore , è determinato in ragione eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente e , quando ciò non sia possibile in base alla media giornaliera di tutto il periodo in cui il contatore ha funzionato regolarmente .

La medesima disposizione si applica anche in caso di temporanea rimozione del contatore e fino alla sua sostituzione.

Nel caso di manomissioni del contatore , da chiunque effettuate , quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente , il consumo medesimo sarà determinato in base ad accertamenti tecnici eseguiti a giudizio insindacabile del Consorzio .

L'addebito di cui al primo comma è ritenuto contrattualmente accertato e riconosciuto dall'utente quando non sia impugnato , entro quindici giorni dalla comunicazione , con reclamo al Comitato Direttivo del Consorzio .

ARTICOLO 66

Qualora per colpa dell'utente non sia stato possibile eseguire una lettura trimestrale del misuratore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del trimestre successivo , viene disposta una chiusura della presa dell'impianto che potrà essere riaperta soltanto dopo effettuata la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al versamento di importo pari a quello stabilito nell'ultimo comma dell'art.48 .

ARTICOLO 67

Il Consorzio ha sempre il diritto di ispezionare , a mezzo dei suoi agenti, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno dell'opificio industriale .

Le ispezioni avranno luogo normalmente di giorno e previo accordo con l'utente .

Qualora l'utente si opponga ingiustificatamente , il Consorzio ha il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione fino a quando le verifiche non siano state effettuate e non sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa costituire per l'utente motivo per la richiesta di indennizzi o risarcimenti di sorta .

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dagli agenti del Consorzio con regolare verbale di cui una copia è consegnata o spedita all'utente .

Gli impiegati e gli agenti addetti al servizio dell'acquedotto consortile sono muniti di tessera di riconoscimento personale rilasciata dal Consorzio con le indicazioni dei connotati , delle generalità e della qualifica del titolare ovvero di certificazione rilasciata dal Consorzio medesimo nella quale sono indicati gli estremi del documento personale di riconoscimento.

Gli agenti del Consorzio sono tenuti ad esibire il predetto documento ad ogni richiesta .

TITOLO TV

NORME PER GLI IMPIANTI ESTERNI

PRESCRIZIONI E MODALITA' COSTRUTTIVE

ARTICOLO 68

L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata.e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'utente .

Il Consorzio si riserva di prescrivere le norme speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare , dal lato tecnico ed igienico gli impianti esterni prima che siano posti in servizio o quando creda opportuno.

Sono soltanto da osservarsi le norme stabilite nei seguenti articoli .

ARTICOLO 69

Quando gli immobili serviti di acqua sono situati su strade provviste di fognatura , le acque di rifiuto dovranno essere immesse nella fogna , con il rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o emanati ed ai quali l'utente è tenuto ad uniformarsi .

ARTICOLO 70 - COLLOCAZIONE TUBAZIONI - SCARICO CONDO'T'TE

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate , non in vicinanza di superfici riscaldate nè di camini , e di massima in posizione non soggette a temperatura le condotte dovranno essere convenientemente difese con rivestimenti isolati o con altri mezzi di protezione.

Le condotte dovranno essere costruite e mantenute a regola d'arte .

Ove la conduttura debba eccezionalmente attraversare canali o condotte di fognatura , deve sorpassarli a squadra a quota superiore e deve essere isolata con tubi protettori e non avere giunti almeno 1 metro prima e dopo gli attraversamenti suddetti .

Nessun tubo , adduttore di acqua potabile industriale potrà di nonna sottopassare od essere posto entro fogne , pozzetti di smaltimento , pozzi neri e simili .

Quando non sia possibile altrimenti per accertata necessità , detti tubi dovranno essere protetti con apposito dispositivo riconosciuto idoneo dal Consorzio e dall'Autorità sanitaria .

Nei punti più depressi delle condotte dovranno mettersi in opera dei rubinetti che permettano di scaricare completamente le condotte interne .

Ogni colonna montante deve avere alla base oltre quello di scarico altro rubinetto che consenta l'isolamento del servizio . Tutti i rubinetti da usarsi nella distribuzione interna devono essere di tipo tale da evitare il prodursi di forti colpi di ariete nelle condotte .

E' pertanto assolutamente vietata la inserzione di rubinetti a maschio .

ARTICOLO 71

DIVIETI

E' vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi , tubazioni , impianti contenenti vapori acqua calda , acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste con sostanze estranee

Analogamente è vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante .

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori .

ARTICOLO 72

IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per il sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici di altezza superiore alla quota dei piani di distribuzione dell'acqua , dovranno realizzarsi in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua dei serbatoi dell'impianto di stoccaggio con pozzi di pompaggio in cui il livello massimo di uscita sia a livello inferiore del rubinetto di immissione .

E' vietato in ogni caso l'inserimento delle pompe sulle condutture direttamente collegate a quelle stradali

I tipi di impianto di pompaggio da adottarsi saranno preventivamente approvati dagli uffici consorzi , i quali potranno prescrivere lo schema da adottarsi per tale impianto .

ARTICOLO 73

E' vietato l'impianto di serbatoi per la raccolta e distribuzione dell'acqua ad uso potabile .

Tale divieto non ha luogo quando si tratta di acqua distribuita per altri usi purchè il serbatoio e la condotta adduttrice siano disposti in modo che non sia possibile all'acqua il ritorno nei tubi adduttori.

Nel caso che tali serbatoi fossero impiantati allo scopo di sfruttare erogazione di acqua al di sotto del grado di sensibilità dei contatori , ovvero siano costruiti in deroga alle disposizioni degli articoli precedenti , il Consorzio si riserva il diritto di ordinarne la rimozione e , in caso di inadempienza , di disporre la sospensione dell'erogazione e revoca della concessione.

ARTICOLO 74

MODIFICHE

Il Consorzio potrà ordinare in qualsiasi momento le modifiche agli impianti interni che ritiene necessarie e l'utente ètenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti . In caso di inadempienza il Consorzio avrà la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittigli , senza che possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza

degli obblighi contrattuali .

Altre modifiche su richiesta dell'utente saranno autorizzate dal Consorzio dopo una accurata verifica di fattibilità .

ARTICOLO 75

PERDITE , DANNI , RESPONSABILITÀ'

Ogni utente per qualunque causa o titolo , risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni .

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua sarà pertanto ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi , da qualunque causa prodotte , né il Consorzio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che comunque dagli impianti interni potessero derivare .

TITOLO V

INFRAZIONI

ARTICOLO 76

La mancata osservanza da parte degli utenti di qualsiasi norma del presente regolamento , o delle altre condizioni accettate nel contratto di utenza , dà diritto al Consorzio di sospendere l'erogazione dell'acqua e di esigere il pagamento della penale stabilita nel tariffario vigente pro-tempore da applicarsi a facoltà del Consorzio senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria , oltre al rimborso di eventuali spese per danni .

Nei casi di frode , come sottrazione dolosa di acqua , derivazioni abusive , manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti , apparecchi misuratori compresi , oltre all'azione penale e civile da sperimentarsi contro l'utente , la penale di cui al precedente comma non sarà mai inferiore ad 1% del massimo della penale stabilita nel tariffario ed il Consorzio avrà la facoltà di revocare la concessione con le conseguenze di cui all' art.32 .

Quando l'utente non paghi la penale applicatagli o non adempia alle prescrizioni dettate dal Consorzio ovvero sia recidivo , il Consorzio potrà sospendere la somministrazione dell'acqua e revocare la concessione con le conseguenze di cui all'art. 32 .

ARTICOLO 77

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento sono constatate dagli agenti del Consorzio con regolare verbale di cui una copia è consegnata all'utente .

TOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 78

Per quanto non è previsto nel presente Regolamento sono applicabili le disposizioni di legge vigenti

ARTICOLO 79

Il Consorzio ha sempre il diritto di modificare il presente Regolamento e di adottare nuove e diverse disposizioni regolamentari ; di modificare la misura del canone in abbonamento ed in eccedenza , le tariffe per la prestazione dei servizi di propria competenza ; di modificare le modalità della riscossione delle somme dovute in forza del presente Regolamento .

Le nuove disposizioni regolamentari o le modifiche delle norme e delle tariffe del presente regolamento , che avranno efficacia solo dopo la loro approvazione , saranno di diritto applicabili all'utente senza che lo stesso possa rifiutarsi od opporre eccezioni o pretesti di sorta .

In tali casi l'utente ha la facoltà , ove non voglia accettare le nuove disposizioni regolamentari o la modifica di quelle vigenti , di recedere dal contratto di utenza con effetto dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni .

ARTICOLO 80

I canoni , le tariffe ed i prezzi di cui al presente regolamento non sono comprensivi di qualsiasi imposta , tassa o tributo , presenti o futuri sull'uso dell'acqua , sugli impianti e sugli apparecchi misuratori .

Tutte le imposte , tasse , rifiuti , di qualsiasi specie e natura , presenti o futuri , che dovessero gravare sulle concessioni di acqua , sulla esecuzione dei lavori e sulle forniture dei materiali di cui al presente regolamento , sono a carico dell'utente .

ARTICOLO 81

POZZI

Di norma è vietato attingere acqua da pozzi dovunque e comunque realizzati entro gli agglomerati industriali di competenza consortile , come pure il prelievo libero da fossi. , terreni , fiumi ed altri corsi d'acqua .

In casi eccezionali di dimostrata necessità , il Consorzio , a suo insindacabile giudizio , può consentire l'uso di pozzi per lavaggi ed irrigazioni giardini .

I pozzi autorizzati devono essere chiusi ermeticamente con idonee apparecchiature . Ai tubi di prelievo vanno applicati apparecchi misuratori di consumo .

Le reti per prelievo e distribuzione vanno eseguiti a carico e spese degli utenti previa approvazione di tutte le strutture da parte dell'Ufficio Tecnico del Consorzio .

Tutte le spese ,nessuna esclusa , per l'attrezzamento e la messa in opera della struttura per l'erogazione , sono a carico dell'utente .

L'utente è tenuto al pagamento delle spese previste nel tariffario per la fornitura di acqua industriale o potabile per ogni operazione ivi prevista e necessaria , comprese le sanzioni per infrazioni

L'acqua erogata viene pagata a consumo senza limiti ad un prezzo ridotto , come previsto nel tariffario per la fornitura di acqua industriale o potabile .

ARTICULO 81 BIS

NORME TRANSITORIE

a) il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte del Comitato Regionale di Controllo .

b) le utenze in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento vanno regolarizzate mediante regolare contratto di concessione entro e non oltre il 31 dicembre 1982. Per gli adempimenti si applica la sospensione dell'erogazione delle forniture mentre per la regolarizzazione successiva alla data suddetta si applicano le tariffe ordinarie

c) Gli utenti attuali risultanti allacciati alle reti di distribuzione industriale e potabili in luogo della tassa forfettaria per l'istruttoria della pratica di concessione e delle spese di allacciamento corrisponderanno al Consorzio una somma forfettaria così stabilita :

- Acqua industriale : piccola e media utenza	£. 50.000
grande utenza	£. 100.00
- Acqua potabile	£. 50.000

d) il prezzo per l'acqua prelevata dagli utenti in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è fissato come segue per i consumi fino al 31 dicembre 1982 :

- acqua potabile qualsiasi consumo	£. 140 al inc.
- acqua industriale trattata per qualsiasi consumo	£. 110 al mc.

ARTICOLO 82

Gli utenti sono obbligati a munirsi di un serbatoio di acqua potabile pari al proprio fabbisogno idrico di almeno 48 ore .

INDICE

TITOLO I - NATURA E MODALITA' DELLA DISTRIBUZIONE .

Articolo	1 - Gestione dell'acquedotto	pagina	1
	2 - Vigilanza igienico - sanitaria		1
	3 - Dell'acqua		1
	4 - Sistema di distribuzione		1
"	5 - Specie delle concessioni		2
	6 - Diritto della concessione		2
	7 - Scarico delle acque	t	2
TITOL	II - CONCESSIONI – NORME GENERALI		2
O	8 - Durata della concessione	pagina	2
	9 - Modalità per disdette		3
	10 -		3
	11 -		
	12		3
	13 - Servizio di forniture - aree canalizzate		3
	14 - Aree non servite - spettanza dei lavori	°	4
	15 - Proprietà delle diramazioni		4
	16 - Manutenzione delle derivazioni		4
	17 - Condotte prementi o di adduzione ai serbatoi		4
	18 - Domanda di concessione G4		4
	19 - Diritto di rifiuto		5
	20 - Spostamento di precedenti derivazioni		5
	21 - Procedure successive alla richiesta di concessione		5
	22 - Spese e consuntivo		6
	23 - Spese di contratto		6
	24 -		6
	25 - Caratteristiche della derivazione e degli apparecchi misuratori		6
	26 - Impegnativo minimo contrattuale		6
	27 - Contratto di utenza-successione e risoluzione -recesso unilaterale del Consorzio		7
	28 - Garanzie per le concessioni a non proprietari		7
	29 - Impegni consortili di fornitura		7
	30 - Risoluzione di diritto dalle concessioni G4		8
	31 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione		8
	32 - Revoca delle concessioni		9
	33 - Fontanine pubbliche - ed altri impianti per usi pubblici		
	34 -		10
	35 -		10
	36 - Uso potabile		10
	37 - Impegnativo contrattuale		10
	38 -		10
"	39 - Uso industriale		10
	40 -		10

Articolo 41 -	11
42 – Concessioni per uso promiscuo	12
43 – Concessioni per bocche antincendio	13
44 -	13
"	13
45 -	13
46 -	13
47 - t	13
48 -	13
49 -	13
50 -	14
51 – Natura delle concessioni provvisorie	
52	14
53 -	14
54 – Concessioni stagionali	14
55 -	14
TITOL O III- Accertamenti consumi – eccedenze – modi di pagamento apparecchi di misura – verifiche e controlli.	
56 – Misura e pagamento dell’acqua	14
57 - Eccedenze	14
58 -	14
59 – Ritardo dei pagamenti	15
60 – Posizione e custodia degli apparecchi di misura	15
61 -	15
62 -	16
63 -	16
64 -	17
65 -	17
66 -	17
67 -	17
TITOL IV- Norme per gli impianti esterni – prescrizioni e modalità costruttive.	
68 -	18
69 -	18
70 – Collocazione tubazioni scarico condotte	18
71 – Divieti	19
72 – Impianti di pompaggio	19
73-	19
74 – Modifiche	19
75 – Perdite, danni, responsabilità	20
TITOL V Infrazioni	

"	76 -	20
	77 -	20
TITOL	VI – Disposizioni finali	21
	78 -	21
	79 -	21
	80 -	13